



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NOLA-
SECONDA SEZIONE CIVILE- N.949/2017 PUBBL. 27/4/2017 COMUNE SALA CONSILINA
C/FALLIMENTO POMIGLIANO AMBIENTE S.P.A. (gia' Pomigliano Ambiente s.p.a.)

Per l'esame in uno alla proposta della deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

Con decreto ingiuntivo n.803 notificato unitamente al relativo ricorso in data 21/5/2007 il Tribunale di Nola ingiungeva al Comune di Sala Consilina di pagare alla Pomigliano Ambiente spa, la *somma di euro 21.300,23 oltre interessi legali a decorrere dal deposito del ricorso (19/5/2007)* al soddisfo..., nonche' le spese della procedura monitoria liquidate in complessivi euro 577,00, rimborso forfetario spese generali ed oneri fiscali.

Tale istanza scaturiva da una convenzione stipulata tra il Comune di Sala Consilina e la Pomigliano Ambiente s.p.a. avente ad oggetto il conferimento di rifiuti organici da raccolta differenziata, presso l'area di trasferimento di detta societa'.

La richiesta della ricorrente si fondava sul mancato pagamento delle fatture dalla stessa emesse per il servizio recupero in compostaggio reso nel periodo 12 gennaio 2002-30 giugno 2002, n.202 del 23/7/2002 di euro 21.226,52 e n.73 del 31/1/2003 per euro 320,87. Il Comune di Sala Consilina proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo chiamando in causa il Consorzio intercomunale CE/4 sull'assunto che i servizi di conferimento dei rifiuti solidi urbani fossero stati resi da detto Consorzio, a seguito della intervenuta disposizione Commissariale n.861/CD dell'11/2/2002 che attribuiva allo stesso l'esercizio e la relativa gestione della Piattaforma di trasferimento per conto della Pomigliano Ambiente; il Consorzio, pertanto, era stato destinatario del pagamento, anche se parziale, della somma di euro 7.229,53 dovuta per i servizi resi nei soli mesi di gennaio e febbraio 2002 e non per l'intero periodo (12/1/2002-30/6/2002, periodo a cui si sovrapponeva in parte la societa' Pomigliano Ambiente con la fattura n.202 del 23/7/2002, oggetto del d.i.)

Il Comune di Sala Consilina per mezzo del suo legale costituito, avv. Giuseppe D'Alvano, con l'atto di opposizione invocava la tutela dell'art.1189 cod.civ. secondo cui *"Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, e' liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il pagamento e' tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione del debito."* Ed ancora l'opposizione fondava sull'esistenza degli elementi per ritenere integrata la buona fede dell'Ente, in quanto lo stesso avrebbe medio tempore corrisposto quanto dovuto al Consorzio Intercomunale CE/4, ovvero all'Ente Gestore del sito di recupero dei rifiuti organici di Santa Maria La Fossa a cui, in virtu' di quanto disposto il sub Commissario per l'emergenza rifiuti in Campania n.prot.32061/CD del 29/12/2002, il Comune di Sala Consilina avrebbe medio tempore conferito il rifiuto organico da raccolta differenziata.

Tuttavia il Giudice adito rigettando l'opposizione proposta dal Comune di Sala Consilina con sentenza n.949/2017 pubbl. il 27/4/2017 ha per l'effetto confermato l'opposto decreto

ingiuntivo n.803/2007, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Per il Giudice i pagamenti effettuati in favore del Consorzio erano illegittimi, ritenendo che le comunicazioni del Commissario di Governo, nominato per l'emergenza rifiuti, non prevedeva una diversa modalita' di pagamento o diversa legittimazione, ma solo il conferimento in una diversa discarica. Questa in estrema sintesi, la motivazione espressa in sentenza.

Il Consorzio, poi, conseguentemente alle successive note del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, il quale disponeva che la fatturazione relativa a detto periodo per i conferimenti avvenuti presso l'area di trasferimento gestita dal Consorzio Intercomunale CE/4 era a carico della Pomigliano Ambiente s.p.a., provvedeva all'emissione delle note di credito, che, pero' di fatto, pur ripetutamente sollecitato, per ultimo con nota pec del 13/10/2017 prot.n.18185, non ha provveduto alla conseguente restituzione delle somme percepite.

In data 5/7/2017 veniva notificato a questo Comune l'atto di invito e contestuale istanza di notificazione del titolo esecutivo ex art. D.L. n.669/1996, con il quale il Comune di Sala Consilina e' stato invitato al pagamento in via bonaria della complessiva somma di euro 32.439,86 di cui euro 21.300,23 per sorta capitale, euro 3.710,84 per interessi ed euro 7.429,79, quali spese di giudizio scaturenti dai titoli esecutivi surrichiamati.

Successivamente tra l'avv. Lucia Anna Iasonna, legale della Curatela fallimentare di Pomigliano Ambiente (fallimento dichiarato nel corso del giudizio con sentenza del Tribunale di Nola n.8/2009 e riassunto con la costituzione dei curatori fallimentari) e questo Comune vi e' stata una corrispondenza al fine di trovare una composizione legittima alle rispettive istanze e definire la vertenza. La curatela fallimentare ha dichiarato la rinuncia agli interessi legali.

La fattispecie rientra nella definizione di debito fuori bilancio. Difatti il debito fuori bilancio si configura come una obbligazione perfezionata nell'ordinamento civilistico indipendentemente da una specifica previsione di bilancio, in violazione delle norme che disciplinano il procedimento di spesa e che sussiste pur in assenza di specifico impegno contabile.


L'art.194 del TUEL 267/2000, infatti, individua quali debiti fuori bilancio riconoscibili quelli espressamente enunciati in una elencazione, ritenuta tassativa nel principio contabile n.2 del testo approvato dall'Osservatorio per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno il 18/11/2008 che nella fattispecie ci riconduce alla lett.a) ove e' indicata la seguente tipologia di debito fuori bilancio fuori bilancio:

a) sentenze esecutive.

Al fine di evitare l'insorgenza di danni non giustificabili per l'Ente con l'intimazione dell'atto di precetto, essendo decorso il termine di 120 gg fissati dalla data di notifica dell'atto esecutivo, si ritiene di poter procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio e sugli adempimenti che conseguiranno, con riserva di procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dal Consorzio Intercomunale CE/4 - con sede in Castelvolturno, ammontanti ad euro 7.229,53, di cui alle note di credito nn.139 e 140 del 4/11/2002.

Li 16/11/2017

IL RESPONSABILE P.O. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Ten. Gianmauro Baratta





COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO PAGAMENTO FATTURE COOPERATIVA SOCIALE ISKRA .

Per l'esame in uno alla proposta della deliberazione da parte del Consiglio Comunale

Il debito oggetto della presente relazione riguarda il pagamento delle rette a carico del Comune di Sala Consilina a seguito di distinti provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Salerno n. 823/2011 del 3/6/2011 e n.483/13 del 15/3/2013 che ha disposto il collocamento, per mezzo dei servizi sociali del Piano di Zona S4 (oggi S10), ai sensi dell'art.403 c.c., presso la Casa Famiglia Linus di Polla in regime di residenzialità dei minori C.R, I.S.e B.A.M.

A seguito del mancato pagamento di tali rette, con nota del 15/3/2017 Prot. O/633, assunta in pari data agli atti dell'Ente con prot.n.5189, la Cooperativa Sociale ISKRA, sollecitava il pagamento delle fatture relative al pagamento degli importi dovuti per i minori con ultima residenza nel Comune di Sala Consilina ospitati in regime di residenzialità presso la Casa Famiglia Linus di Polla dell'importo complessivo di € 118.816,00 per seguenti periodi:

- retta minore I.S. da novembre 2013 a giugno 2015
- retta minore B.A.M. da novembre 2013 a giugno 2015
- retta minore C.R. da novembre 2013 a marzo 2014

Con successiva nota del 22/3/2017 prot.O/640, assunta in pari data agli atti dell'Ente con Prot.n.5689, a seguito del mancato riscontro della nota surrichiamata, la Coop. ISKRA sollecitava il pagamento di quanto dovuto diffidando che *"il mancato riscontro comporterà l'avvio inderogabile della procedura legale"*.

Lo scrivente Dirigente dell'Area Affari Generali con nota del 30/3/2017 prot.n.6278, ha chiesto al Coordinatore dell'Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito S10 " di verificare la richiesta del pagamento delle rette per i suddetti minori ospitati in regime di residenzialità presso la Casa Famiglia "Linus" di Polla, come da fatture allegate in copia emesse dalla Cooperativa sociale ISKRA di Marsicovetere" e di "far conoscere la ripartizione finanziaria tra Comune e Piano di Zona per la liquidazione delle stesse".

Con nota del 15/5/2017, acquisita agli atti dell'Ente in data 16/5/2017 prot.n.9046, il Coordinatore dell'Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito S10, dott. Antonio Domenico Florio, ha riconosciuto l'esattezza della richiesta del pagamento delle rette per i suddetti minori ospitati in regime di residenzialità presso la casa famiglia "Linus" di Polla inoltrando, altresì, il prospetto della ripartizione finanziaria tra Comune e Piano di Zona per la liquidazione indicando € 58.211,98 la quota a carico del Comune ed il restante importo sino alla concorrenza della somma di € 118.816,00 a carico del Piano di Zona S10;

In data 11/7/2017 e' pervenuta nota a firma dell'avv.Brunello De Innocentis acclarata al 12575 di prot.gen.le dell'Ente lo stesso giorno, integrata con nota del 24/7/2017, assunta agli atti in pari data con prot.n. 13342, con la quale lo stesso, in nome e per conto della Coop ISKRA, ha chiesto di voler ricevere ogni comunicazione per trattare, riscuotere e

transigere la controversia, avvisando di adire senz'altro preavviso l'autorità giudiziaria a tutela dei diritti ed interessi dell'assistita Cooperativa ISKRA.

Con nota del 21/11/2017 Prot.n.20351, lo scrivente ha proposto un piano rateale dell'importo confermato dal Coordinatore dell'Ufficio del Piano Sociale di Zona Ambito S10, in tre rate di cui la prima di € 60.604,02 previa provvedimento di liquidazione da parte del Coordinatore del Piano di Zona S10; la seconda rata di € 29.105,99 entro il 30 giugno 2018 e la terza rata dello stesso importo di € 29.105,99 entro il 31 gennaio 2019, con proposta di rinunciare agli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di emissione delle fatture in questione e sino alla data di effettivo soddisfo.

A riscontro della succitata proposta, il sig. Umberto Sessa, in qualità di legale rappresentante e Presidente pro tempore della Cooperativa Sociale ISKRA, con nota autografa prot.n.O/910 del 22/11/2017 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.20394 lo stesso giorno, ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa, alla richiesta di maggior danno e agli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di emissione delle fatture in questione e sino alla data di effettivo soddisfo nei confronti del Comune di Sala Consilina e Piano di Zona S10, in cambio della certezza sui tempi di pagamento della somma di € 118.816,00 di cui € 58.211,98 a carico del Comune di Sala Consilina ed € 60.604,02 a carico del Piano di Zona S10. Il diano nominato legale rappresentante della Coop. ISKRA ha dichiarato inoltre di accettare il pagamento del suddetto importo di € 118.816,00 senza interessi né rivalutazione, né alcun importo a titolo di maggior danno in suo favore, come segue:

- la prima entro il 15 dicembre 2017 dell'importo di € 60.604,02 previa provvedimento di liquidazione da parte del Coordinatore del Piano di Zona S10;
- la seconda rata di € 29.105,99 entro il 30 giugno 2018
- la terza rata dello stesso importo di € 29.105,99 entro il 31 gennaio 2019 previa determine di liquidazione adottate del Dirigente f.f. Area Affari Generali ed Istituzionali del comune di Sala Consilina.

Ritenuto l'accordo bonario estremamente vantaggioso per il Comune e ribadita la convenienza per questo Ente di definire bonariamente la vicenda in quanto un'eventuale azione legale comporterebbe probabili ulteriori spese a carico dell'Amministrazione in aggiunta al rischio inerente le decisioni che l'Organo giudicante potrebbe adottare sulla eventuale controversia, si ritiene che il Consiglio Comunale, possa procedere al riconoscimento del suddetto debito, consistente nell'importo complessivo di € 58.211,98, rientrando, la fattispecie in questione nell'ipotesi contemplata dalla norma di cui alla lett. e) dell'art.194 del TUEL (acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai primi tre commi dell'art.191).

Li 28/11/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.f. DIRIGENTE DELL'AREA AA.GG.

Dr. Lucio Pisano





COMUNE DI SALA CONSILINA

Via Mezzacapo 44 – 84036 Sala Consilina (SA) – Codice fiscale: 00502010655

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Revisore dei Conti

Oggetto: Debito Fuori Bilancio Sentenza Commissione Tributaria Regionale sentenza n. 4680 del 11/5/2017

In data 03/07/2014 è stato presentato dalla sig.ra Perongini Ivana ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, avverso alle cartelle esattoriali emesse per il pagamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani relativa agli anni 2010, 2011, 2012 ;

La Giunta Comunale con deliberazione n. 104 del 28/8/14 ha ritenuto necessario costituirsi in giudizio per far valere innanzi alla Commissione Tributaria le ragioni del Comune e dimostrare l'infondatezza in diritto e in fatto delle doglianze esposte da parte del contribuente, delegando l'ing. Attilio De Nigris, in qualità di Dirigente ad interim dell'area Finanze, a difendere e rappresentare il Comune dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, per ottenere quanto in premessa esplicitato;

Il ricorso del contribuente si fondava sul fatto che per gli anni in questione non era residente nel comune di Sala Consilina né tantomeno era ed è proprietaria di immobili nel territorio comunale, mentre la tesi dell'ente in controdeduzione si basava sul fatto che la contribuente non avesse presentato la denuncia di cessazione e sostenendo che l'immobile fosse utilizzato in ogni caso dalla madre Marino Maria Bianca proprietaria dell'immobile.

La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con sentenza numero 3260 del 04/06/2015, si pronunciava accogliendo il ricorso del contribuente sostenendo che non essendo proprietaria di alcun immobile oltre ad non essere residente nel territorio del comune di Sala Consilina non esisteva il titolo legittimante l'imposizione del tributo, e l'eventuale possesso dell'immobile da parte della madre, al massimo comportava il gravame dell'obbligazione in capo alla sig.ra Marino Maria Bianca, soggetto giuridico distinto.

La commissione compensava tra le parti le spese del giudizio e pertanto la sig.ra Perongini Ivana proponeva ricorso adducendo il difetto di motivazione da parte dei primi giudici.

Con sentenza n. 4680 del 11/5/2017 la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso della controparte condannando il Comune al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante liquidate complessivamente in euro 1.750,00 oltre oneri accessori di legge.

Il sottoscritto ha verificato in realtà che sia la Sig.ra Perongini Ivana che la madre Sig.ra Marino Maria Bianca sono emigrate dal comune di Sala Consilina rispettivamente dal: 01/10/1990;

20/01/2009.

Inoltre ha proceduto a verificare eventuali utenze domestiche e non risultano attive utenze elettriche dal 2010 in poi né a nome dell'una che dell'altra persona.

Pertanto non ci sono i presupposti né di un ricorso nei confronti della Perongini né di un'eventuale azione accertativa nei confronti della Marino.

Tanto premesso il sottoscritto ritiene di dover riconoscere il debito scaturente dalla sentenza in oggetto.

Cordiali Saluti

Il Dirigente Area Finanze

Dott. Giuseppe Spolzino





COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO PAGAMENTO FATTURA DITTA IDEALEGNO.

Per l'esame in uno alla proposta della deliberazione da parte del Consiglio Comunale

Con delibera di Giunta Comunale n.120 del 27/7/2009 l'amministrazione comunale di Sala Consilina approvo' il programma unico di attivita' culturali per l'anno 2009 per una spesa complessiva di euro 100mila comprendente varie iniziative, realizzate tra il mese di luglio 2009 ed il mese di marzo 2010.

Tra le attivita' programmate vi e' stata la manifestazione denominata "Salagustando" finanziata con fondi comunali per un importo di euro 1000,00.

Per la suddetta manifestazione si ravviso' la necessita' di installare lungo la via Mezzacapo una struttura in legno coperta e di altre attrezzature utili alla buona riuscita della manifestazione, a cui provvede la ditta Idealeegno di Sala Consilina, la cui spesa,ammontante ad euro 5000,00 oltre IVA, come da contratto di noleggio n.55 del 23/9/2009, al momento della redazione del programma summenzionato non fu preventivata.

Con nota acquisita agli atti del Comune in data 29/7/2016 protocollo n.14415 lo studio legale Giordano dell'avv.Elisabetta Giordano ha sollecitato il pagamento della somma di cui alla fattura n. 88 del 30/9/2009,spettante alla ditta Idealeegno, con riserva di adire le competenti vie legali per il recupero della somma vantata con ulteriore aggravio di spese; Al fine di predisporre gli atti per il riconoscimento del debito fuori bilancio di che trattasi sono stati chiesti al Responsabile dell'Ufficio Cultura-Biblioteca-Spettacolo- Politiche Giovanili, Michele Esposito, tutti gli elementi utili,conoscitivi ed in atti in possesso per la definizione della pratica.

In virtu' di quanto relazionato in data 14/3/2017 prot.n.5096,dal sunnominato responsabile lo scrivente Segretario generale-Dirigente dell'Area AA.GG.,con nota del 19/4/2017 prot.n.7429, ha comunicato alla ditta Idealeegno, in persona del suo titolare, Menafrà Franco, la volonta' di addivenire ad un accordo bonario della questione al fine di evitare una controversia giudiziaria, proponendo nel contempo una riduzione della somma richiesta nella misura di euro 3000,00 oltre IVA.

Con nota pec datata 8 giugno 2017 la ditta Idealeegno, in riscontro alla succitata nota prot.n.7429/2017, ha comunicato *"la disponibilita' a definire la vertenza in parola con il pagamento di quanto allo scrivente spettante nella misura di euro 3000,00 oltre IVA"* .

Ritenuto l'accordo bonario estremamente vantaggioso per il Comune e ribadita la convenienza per questo Ente di definire bonariamente la vicenda in quanto un'eventuale azione legale comporterebbe probabili ulteriori spese a carico dell'Amministrazione in aggiunta al rischio inerente le decisioni che l'Organo giudicante potrebbe adottare sulla eventuale controversia,si ritiene che il Consiglio Comunale,possa procedere al riconoscimento del suddetto debito, consistente nell'importo complessivo di € 3000,00 oltre IVA, rientrando, la fattispecie in questione nell'ipotesi contemplata dalla norma di cui

alla lett. e) dell'art.194 del TUEL (acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai primi tre commi dell'art.191).

Li 6/9/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.f.DIRIGENTE DELL'AREA AA.GG.

Dr. Lucio Pisano





COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO PAGAMENTO PARCELLA AVV.CATIA NOLA.VERTENZA RUSSO GIUSEPPE+INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA G.C. N.188/2011.

Per l'esame in uno alla proposta della deliberazione da parte del Consiglio Comunale

Con atto di citazione notificato il 27/7/2011, i signori Russo Giuseppe (Cl.1944)- Russo Caterina- Pugliese Maria- Russo Michele e Russo Giuseppe (Cl.1973), convenivano il Comune di Sala Consilina dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno per chiedere la determinazione della giusta indennita' di espropriazione loro spettante,posta in essere dal Comune di Sala Consilina con decreto n.1/11, ai fini della realizzazione delle opere di infrastrutture nell'area P.I.P. in localita' Mezzaniello, con la condanna del Comune al relativo pagamento,oltre al relativo pagamento delle spese processuali.

La Giunta Comunale, su relazione all'uopo redatta dal competente Ufficio dell'Area Tecnica,con proprio atto deliberativo n. 188 del giorno 8/11/2011, esecutiva ai sensi di legge, autorizzava il Sindaco pro tempore a costituirsi nel giudizio sopra citato, conferendo per l'effetto incarico all'avv.Catia Nola del Foro di Sala Consilina al fine di rappresentare il Comune.

La vertenza in parola si e' conclusa con la sentenza del giudice adito era pervenuto, con la Sentenza n.509/2016 pubblicata il 26/9/2016.

Considerata conclusa la propria opera professionale il predetto legale ha chiesto il pagamento delle competenze allo stesso spettante, ammontanti ad euro 6.500,00, successivamente ridotte del 10%, oltre CPA,IVA e spese, per l'importo complessivo lordo di euro 8.685,85;

Con convenzione sottoscritta con il sunnominato legale in data 9/11/2011 veniva stabilito che *"il corrispettivo per la prestazione al momento non determinabile, sara' determinato dal valore della vertenza e nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti tabelle forensi secondo quanto previsto dalla tariffa professionale rapportato al minimo delle competenze"*.

L'importo come sopra richiesto e' stato ritenuto congruo, attestandosi inferiore ai valori medi dello scaglione di riferimento previsti dal tariffario vigente e pertanto non si ritiene necessario trasmettere la parcella al competente Ordine degli Avvocati per farla opinare al fine di non aggravare l'amministrazione comunale di ulteriori costi a proprio carico.

Non e' stato formalizzato l'assunzione di alcun impegno di spesa in quanto il legale incaricato ha presentato la propria parcella a conclusione dell'incarico conferito.

La fattispecie in questione pertanto rientra nell'ipotesi contemplata dalla norma di cui alla lett.e) dell'art.194 del TUEL (acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai primi tre commi dell'art.191)

Infatti tutti i provvedimenti che comportano spesa vanno adottati previa assunzione del relativo impegno contabile ed attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191 TUEL (d.lgs, n' 267 del 2000) ivi compresi i provvedimenti con i quali il

Comune conferisce apposito incarico legale ad un avvocato per la tutela delle ragioni del Comune stesso.

Il rispetto delle procedure previste dalla legge nel caso di assunzione di obbligazioni giuridiche verso terzi garantisce, infatti, il soddisfacimento dell'obbligo della copertura finanziaria degli atti da cui derivano impegni di spesa, e consente di evitare la formazione di debiti originati in sede extracontabile.

Qualora vengano in essere obbligazioni giuridiche al di fuori della procedura ordinaria, l'ordinamento prevede, comunque, la possibilità di ricondurle nella contabilità ordinaria dell'ente, purché si tratti di obbligazioni rientranti nelle fattispecie dettagliatamente elencate nell'art. 191 TUEL e purché venga adottato un atto di riconoscimento del debito da parte dell'organo consiliare.

Pertanto in caso di mancanza dell'impegno contabile relativo al conferimento degli incarichi legali, si verte in una fattispecie di acquisizione di servizi in violazione del citato art. 191 del TUEL, con possibilità di riconduzione, a sanatoria, nel sistema di contabilità dell'Ente, solo mediante attivazione del procedimento per l'eventuale riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267 del 2000, con tutte le condizioni e le limitazioni previste al riguardo, anche con riferimento alla necessità della sussistenza dei requisiti oggettivi indicati al comma 1, lett. e) del menzionato art. 194 relativamente a beni e servizi acquisiti in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 ("nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza", ex art. 194 cit.).

In conclusione la fattispecie in questione rientra nell'ipotesi contemplata dalla norma di cui alla lett.e) dell'art.194 del TUEL (acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai primi tre commi dell'art.191) e che *e' stata valutata la sussistenza dell'utilita' conseguita in relazione alla realizzazione dei vantaggi economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell'Ente* (cfr.punto 98 del Principio contabile n.2).

Ricorrendo pertanto,le condizioni previsti dal succitato art.194-comma 1 lett.e), del TUEL, si puo' procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, rientrando lo stesso nel limite dell'utilita' e dell'arricchimento per l'Ente.

li 6/9/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE F.F. DELL'AREA AA.GG.

Dr. Lucio Pisano





COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO PAGAMENTO PARCELLA AVV.SILVANA VIOLA.INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA G.C. N.69/2009.

Per l'esame in uno alla proposta della deliberazione da parte del Consiglio Comunale

Con atto di citazione del 10/3/2009 il sig. Califano Felice conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sala Consilina, oggi soppresso ed accorpato al Tribunale di Lagonegro, il Comune di Sala Consilina, per l'ottenimento del risarcimento dei danni subiti all'immobile di sua proprietà sito nel territorio di Sala Consilina alla Via M.Pagano n.1, in conseguenza di infiltrazioni provenienti da una condotta idrica comunale quantificati in euro 3.500.00.

Il Comune al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, con deliberazione della Giunta Comunale n.69 del 15/4/2009 si costituiva nel giudizio in questione conferendo per l'effetto incarico all'avv. Silvana Viola, al fine di contestare l'infondatezza della domanda e chiederne il rigetto.

Il Comune di Sala Consilina, in persona del suo legale rappresentante p.t., con delibera di Giunta Comunale n.41 del 21/3/2011 decideva di costituire l'Ente nel giudizio proposto conferendo per l'effetto incarico all'avv.Silvana Viola di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio instaurato al fine di contestare l'infondatezza della domanda e chiederne il rigetto.

Il giudizio in parola e' stato deciso con sentenza n.282/2016, con la quale il Giudice adito ha accolto parzialmente la domanda e per l'effetto ha condannato il Comune di Sala Consilina al risarcimento del danno subito da Califano Felice, liquidato nella somma di euro 500,00, a fronte della somma di euro 3.500,00 richiesta.

Considerata conclusa la propria opera professionale, che ha portato, peraltro ad un risultato positivo per l'Ente, il predetto legale ha chiesto il pagamento delle competenze allo stesso spettante, trasmettendo la parcella pro forma per l'importo totale di euro 500,00 oltre CPA e rimborso forfettario 15%;

Con convenzione sottoscritta con il sunnominato legale in data 20/4/2009, veniva stabilito che *"il corrispettivo per la prestazione al momento non determinabile, sara' determinato dal valore della vertenza e nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti tabelle forensi secondo quanto previsto dalla tariffa professionale rapportato al minimo delle competenze"*.

L'importo come sopra richiesto e' stato ritenuto congruo, attestandosi inferiore ai valori medi dello scaglione di riferimento previsti dal tariffario vigente e pertanto non si ritiene necessario trasmettere la parcella al competente Ordine degli Avvocati per farla opinare al fine di non aggravare l'amministrazione comunale di ulteriori costi a proprio carico.

Atteso non e' stato formalizzato l'assunzione di alcun impegno di spesa, in quanto il legale incaricato ha presentato la propria parcella a conclusione dell'incarico conferito, la fattispecie in questione, rientra nell'ipotesi contemplata dalla norma di cui alla lett.e) dell'art.194 del TUEL (acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai primi tre commi dell'art.191) .

Infatti tutti i provvedimenti che comportano spesa vanno adottati previa assunzione del relativo impegno contabile ed attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191 TUEL (d.lgs. n. 267 del 2000) ivi compresi i provvedimenti con i quali il Comune conferisce apposito incarico legale ad un avvocato per la tutela delle ragioni del Comune stesso.

Il rispetto delle procedure previste dalla legge nel caso di assunzione di obbligazioni giuridiche verso terzi garantisce, infatti, il soddisfacimento dell'obbligo della copertura finanziaria degli atti da cui derivano impegni di spesa, e consente di evitare la formazione di debiti originati in sede extracontabile.

Qualora vengano in essere obbligazioni giuridiche al di fuori della procedura ordinaria, l'ordinamento prevede, comunque, la possibilità di ricondurle nella contabilità ordinaria dell'ente, purché si tratti di obbligazioni rientranti nelle fattispecie dettagliatamente elencate nell'art. 191 TUEL e purché venga adottato un atto di riconoscimento del debito da parte dell'organo consiliare.


Pertanto in caso di mancanza dell'impegno contabile relativo al conferimento degli incarichi legali, si verte in una fattispecie di acquisizione di servizi in violazione del citato art. 191 del TUEL, con possibilità di riconduzione, a sanatoria, nel sistema di contabilità dell'Ente, solo mediante attivazione del procedimento per l'eventuale riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267 del 2000, con tutte le condizioni e le limitazioni previste al riguardo, anche con riferimento alla necessità della sussistenza dei requisiti oggettivi indicati al comma 1, lett. e) del menzionato art. 194 relativamente a beni e servizi acquisiti in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 ("nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza", ex art. 194 cit.).

In conclusione la fattispecie in questione rientra nell'ipotesi contemplata dalla norma di cui alla lett. e) dell'art. 194 del TUEL (acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai primi tre commi dell'art. 191) e che è stata valutata *la sussistenza dell'utilità conseguita in relazione alla realizzazione dei vantaggi economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell'Ente* (cfr. punto 98 del Principio contabile n.2).

Ricorrendo pertanto, le condizioni previste dal succitato art. 194-comma 1 lett. e), del TUEL, si può procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, rientrando lo stesso nel limite dell'utilità e dell'arricchimento per l'Ente.

Li 6/9/2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA AA.GG.
Dr. Lucio Pisano





COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO –SPESE LEGALI AVV.ANTONIO SANTARSIERE –DECRETO INGIUNTIVO ISKRA COOPERATIVA SOCIALE.

Per l'esame in uno alla proposta della deliberazione da parte del Consiglio Comunale

La società Cooperativa ISKRA con nota prot.n.1723 del giorno 27/1/2011 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 28/1/2011 al n.1147 sollecitava la liquidazione delle rette relative all'anno 2007 per un minore in carico alla struttura residenziale "CASA LINUS" ubicata in Polla e per prestazioni di servizi alla domiciliarità per cittadini disabili, per l'importo complessivo di euro 19.853,19.

A seguito del sollecito pervenuto il 31/10/2011 a cura dello studio legale Santarsiere-De Paola, il Consiglio Comunale con propria delibera n.23 del 7/9/2012, al fine di evitare possibili ulteriori oneri per l'Ente procedeva al riconoscimento del suddetto debito al fine del pagamento entro i termini dovuti.

In data 21/5/2013 veniva notificato decreto N.G.R. 370/2013 con il quale il Tribunale di Sala Consilina ingiungeva a questo Comune il pagamento della somma dovuta alla ricorrente ISKRA Cooperativa Sociale nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 500,00 per competenze professionali ed in euro 111,00 per esborsi, oltre iva e cpa;

In sede di esecuzione del citato decreto ingiuntivo e della delibera consiliare n.23/2012 l'Area Finanze provvedeva al solo pagamento di quanto dovuto alla Iskra Cooperativa Sociale per cui il legale della stessa, avv. Antonio Santarsiere, ha chiesto la liquidazione degli onorari allo stesso riconosciuti dal Giudice con il predetto decreto ingiuntivo,, trasmettendo in data 27/7/2017 la fattura elettronica n.FE117 per l'importo totale di euro 667,62.

Al fine di evitare maggiori esborsi all'Ente trattandosi nella fattispecie di debito fuori bilancio derivante da esecuzione di provvedimento giudiziale si ritiene che il Consiglio Comunale può procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio con conseguente inoltro come per legge, dell'atto deliberativo alla Corte dei Conti.

Li 6/9/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE f.f.DELL'AREA AA.GG.

Dr. Lucio Pisano



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO – SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA N.387/2014. VERTENZA DI LEVA DANIELE/CONDOMINIO PALAZZO QUATTRO TORRI /COMUNE SALA CONSILINA

Per l'esame in uno alla proposta della deliberazione da parte del Consiglio Comunale

A seguito dell'atto di citazione promosso dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina in data 26/11/2013 nei confronti del Condominio "Palazzo Quattro Torri", in persona dell'Amministratore p.t., dal sig.Di Leva Daniele, titolare di un esercizio commerciale denominato "Prince", esercente l'attività di bar,caffetteria etc. ed ubicato al piano terra del condominio "Palazzo Quattro Torri" in Via Mezzacapo n.11 di questo Comune, il Comune di Sala Consilina veniva chiamata in causa al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del riversamento di liquame fognario proveniente a suo dire dalla rete fognaria comunale.

Con Sentenza depositata il 13/10/2014 n.387/2014 notificata a questo Comune il giorno 8/6/2017 il Giudice di Pace di Sala Consilina, in accoglimento della domanda attorea ha dichiarato il Condominio Palazzo Quattro Torri e il Comune di Sala Consilina, responsabili dei danni subiti dal sig.Di Leva e per l'effetto ha condannato il Condominio Palazzo Quattro Torri, in solido con il Comune di Sala Consilina, al pagamento a favore del sig.Di Leva della somma di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento danni, nonché delle spese processuali liquidate in complessivi euro 609,80 ioltre c.s.g.,IVA e CAP come per legge, a favore dell'avv.Annarita Pezzella, legale di controparte, dichiaratosi antistatario.

E' da evidenziare il motivo della decisione laddove il Giudice adito così conclude:..."*Gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera del controllo dell'Ente pubblico, tenuto come custode a rispondere, ex art.2051 c.c. dei danni....omissis*

Non si e' proceduto ad appellare la sentenza in parola, ritenendo che il giudizio di appello alla sentenza di condanna in primo grado non si sarebbe concluso in senso favorevole al Comune, e che, anzi, l'impugnazione della sentenza di primo grado, non essendo emersi elementi a favore dell'Ente, avrebbe determinato soltanto un ulteriore aggravio di spesa legato alla costituzione in un nuovo giudizio (onorari e spese di lite). Ed inoltre, atteso che il ricorso alla tutela giudiziaria da parte di un Ente pubblico rientra nella facoltà discrezionale dell'Amministrazione, nel caso in questione, l'appello alla Sentenza del Giudice di Pace, in assenza di nuovi e giustificati motivi, avrebbe potuto addirittura configurare una lite temeraria, in base a quanto previsto dall'articolo 96 c.p.c..

Tanto premesso si precisa che la fattispecie rientra nella definizione di debito fuori bilancio.

L'art.194 del TUEL 267/2000, infatti, individua quali debiti fuori bilancio riconoscibili quelli espressamente enunciati in una elencazione, ritenuta tassativa nel principio contabile n.2 del testo approvato dall'Osservatorio per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno il 18/11/2008 che nella fattispecie ci riconduce alla lett.a) ove e' indicata la seguente tipologia di debito fuori bilancio fuori bilancio:

a)sentenze esecutive.

Si evidenzia che con nota datata 5/10/2017 acclarata al n.17724 di protocollo generale dell'Ente, l'Amministratore p.t. del Condominio Palazzo "4 TORRI", dott.Carmelo D'Amato, in merito alla piu' volte citata sentenza del Giudice di Pace n.387/2014, ha

testualmente dichiarato *“di impegnarsi, nella sua qualita' di amministratore p.t. del condominio Palazzo 4 Torri, a corrispondere al sig.Di leva Daniele la meta' delle spese poste a carico delle parti soccombenti, restando a carico di codesto Ente l'altra meta' delle spese”*.

Pertanto, al fine di evitare l'insorgenza di danni non giustificabili per l'Ente, si ritiene di poter procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio e sugli adempimenti che conseguiranno, per l'ammontare di euro 500,00 per risarcimento danni da liquidare a favore del sig.Di Leva Daniele ed euro 419,68, comprensivi di IVA, CPA, e 15% per spese, dovute al legale della controparte.

Li 10/10/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.f.DIRIGENTE DELL'AREA AA.GG.

Dr. Lucio Pisano





COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DA SENTENZA ESECUTIVA DEL GIUDICE DI PACE DI SALA CONSILINA N.368/2016. VERTENZA MERLINO ANNA/GEO CANTIERI C/COMUNE SALA CONSILINA.

Per l'esame in uno alla proposta della deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

La sig.ra Merlino Anna conveniva la Geo Cantieri di Luigi Leo in giudizio dinanzi al giudice di Pace di Sala Consilina, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in euro 1.723,25, subiti a causa dell'allagamento dell'abitazione, di proprietà della stessa, sita in Sala Consilina alla Via F.lli Bandiera a seguito delle piogge verificatesi in data 21/8/2013, adducendo che quanto verificatosi fosse da addebitare alla mancata corretta realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dalla ditta Geo Cantieri sul tratto di strada de quo.

La convenuta Geo Cantieri con atto notificato il 28/3/2014 chiamava in causa il Comune di Sala Consilina quale Ente proprietario del tratto di strada, contestando la domanda attorea.

Il Comune si costituiva ritualmente conferendo incarico all'avv. Rosita Rosciano al fine di eccepire la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, contestare la avversa domanda e dichiarare l'esclusiva responsabilità della chiamante Geo Cantieri per i fatti oggetto della causa.

Con sentenza depositata il 23/5/2016 n.368/2016, il Giudice di Pace di Sala Consilina ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della ditta Geo Cantieri ed ha addebitato la responsabilità del fatto occorso all'istante al Comune di Sala Consilina, condannandolo al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di Euro 2.107,80 per la causale oggetto del giudizio, oltre alle spese di CTU liquidate in euro 430,16 nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive euro 831,44 oltre CSG, IVA e CAP come per legge.

Avverso la predetta sentenza è stato proposto appello dinanzi al Tribunale di Lagonegro, ritenendo la sentenza medesima carente di motivazione di riferimento alla sollevata carenza di legittimazione attiva sul tipo di vizi che hanno provocato il danno e in punto di liquidazione del danno stesso, considerato che a fronte di una richiesta di euro 1.732,25, si procede alla liquidazione della somma di euro 2.107,80.

È da precisare che a seguito della sentenza surrichiamata il C.T.U. nominato dal Giudice adito in corso di udienza, geom. Filomena Gentile, ha chiesto e più volte sollecitato il pagamento delle somme allo stesso assegnate con decreto di liquidazione Cron.CTU 1627/16 del giorno 1/6/2016, per cui con determina dirigenziale n.182 del 22/11/2016, al fine di evitare possibili maggiori oneri per l'Ente, nelle more del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, alla luce della consolidata giurisprudenza contabile in materia, si è dato corso al pagamento della somma di euro 445,16 per compenso professionale, incluse IVA e spese come per legge, con imputazione della stessa 1.01.08.03-cap.139 del corrente bilancio di previsione esercizio finanziario 2016.

Resta invece da riconoscere la somma di euro 2.107,80 a titolo di risarcimento danni a favore della ricorrente, nonché le spese processuali cui il Comune è stato condannato liquidate in complessivi euro 831,44 di cui euro 131,44 per spese ed euro 700,00 per compensi professionali oltre CSG, IVA e CAP come per legge, a favore

dell'avv. Riccardo Russo, legale di controparte, oltre spese di registrazione sentenza dallo stesso anticipate nella misura di euro 200,00, come da ricevuta di avvenuto pagamento acquisita agli atti.

Tanto premesso e riportato nell'ordine sopra indicato, si precisa che la fattispecie rientra nella definizione di debito fuori bilancio.

L'art.194 del TUEL 267/2000, infatti, individua quali debiti fuori bilancio riconoscibili quelli espressamente enunciati in una elencazione, ritenuta tassativa nel principio contabile n.2 del testo approvato dall'Osservatorio per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno il 18/11/2008 che nella fattispecie ci riconduce alla lett.a) ove e' indicata la seguente tipologia di debito fuori bilancio fuori bilancio:

a) sentenze esecutive.

Pertanto nelle more della decisione del Tribunale sull'appello proposto, al fine di evitare l'insorgenza di danni non giustificabili per l'Ente, si ritiene di poter procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio e sugli adempimenti che conseguiranno, con riserva di procedere al recupero delle somme statuite con la sentenza surrichiamata in caso di accoglimento dell'appello proposto e tutt'ora in corso, per l'ammontare complessivo di euro 3.859,26 di cui euro 2.107,80 per risarcimento danni, euro 445,16 per spese CTU compreso IVA e spese, di cui si e' provveduto al pagamento con la determina dirigenziale n.182/2016 prima richiamata nonche' della somma di euro 1.206,30 ,comprensiva di IVA, CPA, spese e registrazione sentenza, dovute al legale della controparte.

Li 4/10/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.f.DIRIGENTE DELL'AREA AA.GG.

Dr. Lucio Pisano





COMUNE DI SALA CONSILINA Provincia di Salerno

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LAGONEGRO CIVILE- N.126/2017 GREGORIO COSTRUZIONI E TURISMO S.R.L. C/ COMUNE SALA CONSILINA. RELAZIONE CONGIUNTA

Per l'esame in uno alla proposta della deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

In data 14/9/2010 veniva stipulato contratto d'appalto rep n° 46 per le opere di completamento dei lavori in localita' "Crocicchia" di questo Comune, per l'importo di euro 243.020,57 oltre Iva con la Ditta "Gregorio Costruzioni e Turismo s.r.l." con sede in Piaggine, finanziata con fondi assegnati al Comune con D.D.R.G. n.163 del 17/7/2008.

Con atto di citazione notificato a questo Comune il 14/10/2011, acclarato al n.13784 di prot.lo stesso giorno, la "Gregorio Costruzioni e Turismo s.r.l." in persona del legale rappresentante, citava il Comune di Sala Consilina dinanzi al Tribunale di Sala Consilina, postulando il pagamento della somma di euro 291.571,06, giusta fatture n.1/2011, n.5/2011 e n.13/2011, relative all'avvenuta esecuzione dei lavori di cui al contratto sopra richiamato, oltre interessi legali e moratori dalla data delle singole fatture e sino all'effettivo soddisfo.

Il Comune, con delibera di G.C. n.185 del 8/11/2017, si costituiva nel giudizio instaurato, e conferiva incarico all'avv. Vincenzo Vita al fine di *"esperire ogni necessaria e utile azione, ivi compresa la chiamata in causa della Regione Campania"*, considerato che, come da documentazione agli atti dei competenti uffici, elencata nella allegata nota-relazione del 27/7/2017 a firma del Dirigente dell'Area Tecnica, ing. Attilio De Nigris, la Regione Campania, piu' volte sollecitata non aveva provveduto al trasferimento della somma come sopra finanziata, il cui accreditamento a favore del Comune e' infatti avvenuto solo in data 6/4/2012 giusta reversale di incasso n.572. In pari data, pertanto, il Comune ha provveduto al pagamento delle somme postulate dalla ditta Gregorio Costruzioni e Turismo srl, giusta mandati nn.85, n.861 e 865, la cui liquidazione era stata comunque gia' disposta con determine dirigenziali nn.37 del 22/2/2011 n.45 del 3/3/2011 e n.171 del 7/7/2011.

Nonostante l'avvenuto pagamento della somma indicata nell'atto di citazione sopra richiamato, la soc. Gregorio Costruzioni e Turismo srl, ha inteso proseguire il processo al fine di ottenere il pagamento degli interessi moratori maturati, per cui con sentenza n.126/2017 resa in data 26/6/2017, il Tribunale di Lagonegro ha condannato il Comune di Sala Consilina al pagamento a favore della predetta societa' della somma di euro 6.421,99 oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza fino al soddisfo, nonche' al pagamento a favore del procuratore antistatario avv. Francesco Marotta della somma complessiva di euro 4.800,00 di cui euro 470,00 per esborsi e il residuo per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CNAP come per legge .

Con nota pervenuta in data 24/11/2017 l'avv. Francesco Marotta, in nome per per conto della ditta Gregorio Costruzioni e Turismo s.r.l. ha comunicato la disponibilita' della sua assistita ad una totale definizione a saldo e stralcio per la comma complessiva di euro 6.420,00 rinunciando, cosi', agli interessi come da sentenza.

Non si e' proceduto ad appellare la sentenza in parola, ritenendo che il giudizio di appello alla sentenza di condanna in primo grado non si sarebbe concluso in senso favorevole al Comune, e che, anzi, l'impugnazione della sentenza di primo grado, non essendo emersi elementi a favore dell'Ente, avrebbe determinato soltanto un ulteriore aggravio di spesa legato alla costituzione in un nuovo giudizio (onorari e spese di lite). Ed inoltre, atteso che il ricorso alla tutela giudiziaria da parte di un Ente pubblico rientra nella facoltà discrezionale dell'Amministrazione, nel caso in questione, l'appello alla Sentenza del Tribunale di Lagonegro, in assenza di nuovi e giustificati motivi, avrebbe potuto addirittura configurare una lite temeraria, in base a quanto previsto dall'articolo 96 c.p.c..

Si e' ritenuto, per contra, chiedere, con apposita nota del 5/10/2017 prot.n. 17725/2017 a firma del Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali dell'Ente, dr. Lucio Pisano, al legale

dell'Amministrazione comunale, avv.Vincenzo Vita, di relazionare in merito alla mancata chiamata in causa della Regione Campania, seppur disposta con la delibera di conferimento dell'incarico. Alla diana citata nota non e' pervenuto alcun riscontro.

L'Amministrazione, tuttavia, si riserva di attivare azione di rivalsa nei confronti della Regione Campania, ritenuta unica responsabile dei ritardi che hanno causato la vertenza di cui e' parola.

Tanto premesso si precisa che la fattispecie rientra nella definizione di debito fuori bilancio.

L'art.194 del TUEL 267/2000, infatti, individua quali debiti fuori bilancio riconoscibili quelli espressamente enunciati in una elencazione, ritenuta tassativa nel principio contabile n.2 del testo approvato dall'Osservatorio per la Finanza Locale del Ministero dell'Interno il 18/11/2008 che nella fattispecie ci riconduce alla lett.a) ove e' indicata la seguente tipologia di debito fuori bilancio fuori bilancio:

a)sentenze esecutive.

Pertanto, al fine di evitare l'insorgenza di danni non giustificabili per l'Ente, si ritiene di poter procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio e sugli adempimenti che conseguiranno, per l'ammontare di euro 6.420,00 per interessi moratori come indicato nella parte motiva della sentenza n.126/2017 ed euro 6.068,65 onnicomprensivo di IVA,CPA, spese forfettarie 15% ed esborsi, quali spese di lite da liquidare a favore dell'avv.Francesco Marotta, legale di controparte, dichiaratosi antistatario.

Li 21/11/2017

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Ing.Attilio De Nigris



IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE

dr.Giuseppe Spolzino

